

DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017
545/2017/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ORARI
DI APERTURA DEGLI SPORTELLI PROVINCIALI, PRESENTATA DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELL'ATO 2 NAPOLI VOLTURNO, D'INTESA CON IL GESTORE
ENERGIA VERDE IDRICA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07) e, in particolare, l'articolo 2, comma 461, lettera a);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- la legge della regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” (di seguito: legge regionale 15/2015);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 27 marzo 2014, 142/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2016, 217/2016/R/IDR con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII (di seguito: deliberazione 217/2016/R/IDR);
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 3 febbraio 2017, dal Commissario Straordinario dell’ATO 2 Napoli Volturno, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- l’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi relativi all’orario di apertura degli sportelli provinciali presentata dal Commissario Straordinario dell’ATO 2 Napoli Volturno, d’intesa con il gestore Energia Verde Idrica S.p.a. (di seguito: EVI S.p.a.), in data 10 luglio 2017, prot. Autorità 23435 (di seguito: comunicazione del 10 luglio 2017) e la nota allegata del 27 giugno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”*;
- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che *“le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”* predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi *“la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)”*;
- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 dispone che gli enti locali devono prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei servizi - *“da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate”* recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza - unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare:
 - “a) [l'Autorità] *definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*”;
 - “l) [l'Autorità] *tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”;

- in attuazione dell'articolo 21, comma 9, della legge regionale 15/2015, i Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al d.lgs 152/06, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, fino alla costituzione degli organi dell'Ente Idrico Campano, *“continuano ad assicurare (...) l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, l'Autorità ha definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni contrattuali da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. L'Autorità ha altresì individuato gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente, per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità, e previsto l'introduzione di un meccanismo di penalità per le prestazioni di qualità stimate, ovvero riscontrate, non valide e non conformi;
- con la medesima deliberazione, in considerazione della *“natura non commerciale dell'acqua”*, della necessità di garantire l'accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità previsti dal d.P.C.M. 29 aprile 1999 in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, l'Autorità ha disposto l'obbligo per i gestori di:
 - garantire, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del RQSII, la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, anche tenuto conto della facoltà degli Enti di governo dell'ambito di presentare apposita istanza per un eventuale incremento dello standard, qualora ciò corrisponda alle esigenze della comunità locale;
 - prevedere, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del RQSII, un orario minimo di apertura degli sportelli fisici, ivi incluso il sabato, coerente con le previsioni del d.P.C.M. 29 aprile 1999;
- l'Autorità, in considerazione delle forti disomogeneità tra i gestori interessati e delle diverse realtà territoriali, ha altresì disposto, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del RQSII, che il gestore possa presentare all'Autorità apposita istanza per l'esenzione dall'obbligo di apertura dello sportello provinciale per le province nelle quali sia presente meno del 5% delle utenze gestite;
- con la deliberazione 217/2016/R/IDR l'Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII, dando mandato

al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di provvedere all'istruttoria delle istanze medesime;

- con la medesima deliberazione, al fine di tenere conto delle diverse specificità locali segnalate, in un'ottica di minimizzazione degli oneri di gestione, l'Autorità:
 - ha integrato l'articolo 52 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, prevedendo che, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del RQSII, *“gli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio, possano presentare, d'intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura dello sportello provinciale di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4”*, assicurando comunque il rispetto degli standard di qualità sui tempi d'attesa;
 - ha altresì previsto che possano essere ricomprese nelle fattispecie di cui al precedente punto le istanze, opportunamente integrate per recepire l'accordo dell'Ente di governo dell'ambito e delle Associazioni dei consumatori, avanzate dai gestori che servono meno del 5% della popolazione, ovvero delle utenze provinciali.

CONSIDERATO CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, con comunicazione del 10 luglio 2017, il Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli Volturno, d'intesa con il gestore EVI S.p.a., ha trasmesso all'Autorità un'istanza di deroga, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del RQSII, dal rispetto degli obblighi relativi all'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali;
- a supporto della sopra citata istanza, il Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli Volturno ha trasmesso la comunicazione inviata in data 27 giugno 2017 dal gestore EVI S.p.a., il quale ha rappresentato che:
 - la società EVI S.p.a. gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dell'isola d'Ischia;
 - attualmente è in corso *“un complesso processo di ristrutturazione aziendale che, investendo numerosi aspetti gestionali, porterà, nel breve termine, alla revoca dell'attuale stato di liquidazione”*;
- nella medesima comunicazione del 27 giugno, il gestore EVI S.p.a. ha altresì rappresentato che:
 - il gestore garantisce l'apertura al pubblico di tre sportelli fisici dedicati alle attività commerciali e di ulteriori sportelli dedicati alla gestione della morosità, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - gli operatori di sportello rispondono alle richieste che pervengono telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e nelle giornate di lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 18.00. Il servizio di pronto intervento è operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;

- *“nonostante le limitate risorse economico-finanziarie proprie dello stato di liquidazione, non si sono riscontrati, né si riscontrano, reclami e/o disservizi in merito alla gestione del rapporto con l’utenza”*;
- *“nell’ottica di una gestione efficace ed efficiente che consenta (...) il contenimento dei costi”*, è stata valutata l’opportunità di mantenere l’attuale struttura organizzativa e di modificare l’orario di apertura degli sportelli, che garantiranno il servizio all’utenza nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, e nelle giornate del lunedì e del giovedì, anche in orario pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
- oltre allo sportello fisico e al servizio di pronto intervento, sarà attivato il servizio di *customer care* telefonico attraverso numero verde gratuito da rete fissa e mobile, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e nelle giornate del lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a supporto della richiamata istanza, il Commissario Straordinario dell’ATO 2 Napoli Volturno ha trasmesso, con la sopra citata comunicazione del 10 luglio 2017, la documentazione attestante l’intesa raggiunta in data 6 luglio 2017 con le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti;
- in particolare, in occasione dell’incontro del 6 luglio 2017, l’Associazione dei consumatori ha espresso il proprio parere favorevole alla deroga richiesta dal gestore, auspicando tuttavia che *“alla revoca dello stato di liquidazione il gestore attivi un servizio [di interfaccia col pubblico], anche soltanto telefonico, nella mattina del sabato”*;
- in considerazione di quanto sopra rappresentato, tenuto anche conto che la soluzione organizzativa proposta dal gestore consente di soddisfare pienamente le esigenze manifestate dall’utenza sul territorio, il Commissario Straordinario dell’ATO 2 Napoli Volturno, nel trasmettere l’istanza di deroga all’Autorità, ha:
 - precisato che la citata istanza *“con la raccomandazione espressa nel parere delle Associazioni dei consumatori appare congrua nelle motivazioni e meritevole di accoglimento anche per evitare aumenti di costi che si ripercuoterebbero indubbiamente sull’utenza”*;
 - dichiarato *“di fare propria la raccomandazione espressa nel parere favorevole delle organizzazioni sindacali riguardo alla attivazione appena possibile di un servizio, anche soltanto telefonico, nelle giornate di sabato di interfaccia con il pubblico”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli Volturno, in data 10 febbraio 2017, ha trasmesso all'Autorità la proposta tariffaria, per il periodo 2016-2019, relativa al gestore EVI S.p.a., nell'ambito della quale non è stata formulata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi *Opex_{OC}*, connessi all'adeguamento agli standard di qualità del servizio previsti dalla deliberazione 655/2015/R/IDR.

RITENUTO CHE:

- sia necessario promuovere l'applicazione della nuova regolazione recata dal RQSII, in un quadro di efficacia e di contenimento degli oneri complessivi gravanti sugli utenti finali;
- sia opportuno, tenuto conto del livello di qualità raggiunto nell'erogazione del servizio garantito agli utenti, e in considerazione della formula organizzativa del servizio medesimo, cui è associato il contenimento dei costi operativi del gestore, assicurare modalità applicative flessibili in tema di apertura degli sportelli fisici, che tengano in maggiore considerazione le specificità locali;
- in considerazione degli elementi forniti nella sopra citata comunicazione del 10 luglio 2017 e dell'intesa raggiunta con le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti, sia opportuno accogliere l'istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli provinciali, presentata dal Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli Volturno, nel rispetto degli ulteriori standard di qualità disposti dal RQSII.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che, alla revoca dello stato di liquidazione, il gestore attivi un servizio anche soltanto telefonico di interfaccia con il pubblico nelle giornate del sabato e che l'Ente di governo dell'Ambito provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla revoca di tale stato, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore EVI S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare l'attivazione del servizio medesimo

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del RQSII, dal Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli Volturno, d'intesa con il gestore EVI S.p.a. e le Associazioni dei consumatori territorialmente competenti;

2. di prevedere che, alla revoca dello stato di liquidazione, il gestore attivi un servizio anche soltanto telefonico di interfaccia con il pubblico nelle giornate del sabato e che l'Ente di governo dell'Ambito provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla revoca di tale stato, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore EVI S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare l'attivazione del servizio medesimo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni